Sonsiglio Regionale della 9

6º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANEN

Disegno di legge N. 15
1 8 MAR. 1997

Modifiche della legge regionale "Misure urgenti per la Formazione Professionale



PARERE VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

N. 81 Reg. VI~ Commissione

Oggetto:D.d.L. "Modifiche della legge regionale 'Misure urgenti per la formazione professionale'"

SEDUTA DEL 21 MARZO 1997

VI Commissione

Presenti: Fiorentino (Presidente), Santaniello (in sostituzione di Camilli), Caruso, Cera, Carbonelli, Galasso, D'Erario, Distaso.

Segreteria: Ciccone, Falco, Limitone.

LA VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Preso in esame il Disegno di Legge n.15 del 18.3.97, di cui all'oggetto, discusso nel merito, decide di approvare, a maggioranza dei presenti con gli emendamenti allegati.

FAVOREVOLE: Fiorentino, Carbonelli, Caruso, Distaso.

DI ASTENSIONE: Cera, Galasso, D'Erario.

Assente al momento del voto il Consigliere Santaniello.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO COORDINAMENTO COMMISSIONE (SIG. ALFONSO VIGILANTE) IL PRESIDENTE
PROF.SSA NUNZIA FIORENTINO



RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il giorno 21 marzo 1997 la 6[^] Commissione Consiliare ha esaminato il D.D.L "Modifiche alla legge regionale 'Misure urgenti per la Formazione Professionale' ", costituito da un unico articolo, che è stato riformulato evitando di quantificare le percentuali di riserva per le varie tipologie di intervento.

Lo scopo di questo disegno di legge è quello di apportare modifiche alla legge regionale "Misure urgenti per la Formazione Professionale" che aveva l'intento della ripresa immediata delle attività formative senza pregiudicare il recupero dei fondi comunitari e statali.

Tanto si è reso necessario in quanto è indubbio che si debbano privilegiare le azioni formative che possano valorizzare le esperienze degli Enti convenzionati e delegati quale bagaglio culturale e, rispettando la innovazione e la necessaria riqualificazione, si possano dare ulteriori opportunità a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore che propongano nuove offerte formative scaturenti dalle mutate esigenze del mercato del lavoro.

La modifica risponde in maniera più puntuale alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali che regolano l'accesso ai fondi comunitari.

Ciò stante si propone la riformulazione dell'articolo 1 della legge in oggetto.

LA PRESIDENTE

Prof/ssa Nunzia Fiorentino

TESTO PRESENTATO DALLA GIUNTA

Articolo unico

- All'articolo 1 della legge regionale <
 Ill'articolo 1 della legge regionale <
 Ill'articolo 1 della legge regionale
 Ill'articolo 1 della legge regionale
- le lettere a) e b) del comma 1 sono così sostituite:
- (i) le risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualità del sottoprogramme dei Programme Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994-1999, coel come programmate od eventuelmente riprogrammate, sono assegnate sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requietti previsti dalle norme in vigore, nel rispatto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla l.r. 3/1996:
- b) nonché con procedura di selezione che privilegi interventi formativi che possano essere attusti utilizzando gli operatori di cui all'albo ed all'elenco previsti dall'art. 26 della l.r. 54/1978.
- al comme 2, le perole "vengono ripertile nel modo seguente:" sono sostituite delle perole "vengono utilizzate:"
- -- te lettere a) e b) dello stesso comme 2 sono così sostituita:
- a) per le azioni in favore delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previete del bando di gara approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 15.1.1997. A tale fine l'afficacia dell'articolo 62 della legge regionale n. 3 del 1995 è scapesa limitatamente all'anno 1997;
- b) per le azioni proposte degli enti gestori convenzionati e delegati con procedura di selezione aperte che privilegi interventi formativi de realizzarei utilizzando gli operatori di cui all'elbo ed all'elenco previsti delle legge regionale 5478. Per la malizzazzione di tali azioni possono essere utilizzate, altreel, le risonae rivenianti dalle disponibilità retative alle annuelità 1994, 1995 e 1995. Contestualmente alle attività formative de realizzare, le Giunta Regionale stabilisce il parametro ora-corso-allievo de utilizzare per il relativo finanziamento.

TESTO EMENDATO IN COMMISSIONE

Articolo unico

- All'articolo 1 della legge regionale «Misure urgenti per la formazione professionale» approvats del Consiglio Regionale nella seduta del 25 febbraio 1997 sono apportate le seguenti modifiche;
- in lettere a) e b) del comme 1 sono così sostituite:
- a) le risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualità del sottoprogramme del Programme Operativo Plurifondo (POP) Puglia 1994-1999, così come programmate od eventualmente riprogrammate, sono assegnate sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i acggetti in possesso del requisiti previsti delle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla i.r. 3/1995;
- b) nonché limitatemente alle attivité di tipo consolielate con procedura di selezione che privilegi interventi le cel attivazione prevede l'utilizzazione degli operatori di cui all'albo ed all'elenco previsti dell'art. 26 delle i.r. 54/1978.
- --- al comma 2, le perole "vengono riperille nel modo seguente:" sono scettiuite delle perole "vengono utilizzate:"
- la lettere a) a b) dello stesso comme 2 sono così scetituite:
- a) per le azioni in favore delle imprese, nel rispetto dei criteri, termini e procedure previste dal bando di gara approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8 del 15.1.1997. A tale fine l'efficacia dell'articolo 62 della legge regionale n. 3 del 1995 è scapesa limitatamente all'anno 1997;
- b) per le ezioni proposte degli enti gestori converzionati e delegati Minitelespente alle attività el tipo consodilate con procedura di selezione aperta che privilegi interventi formativi le cari attivazione preveale l'utilitzzazione degli operatori di cui atl'albo ed all'elenco previati dalle legge regionate 84/78. Per la realizzazione di teli ezioni poseono essere utilizzate, altresi, le ricorse rivenienti dalle disponibilità retetive alle annualità 1994, 1995 e 1998. Contestualmente alle attività formative de realizzare, la Giunta Regionale stabilisce il parametro cra-corso-altievo de utilizzare per il relativo finanziamento.



- 2. L'articolo 3 (Coffnanziamento statale per l'enno 1996) è soppresso.
- 3. Al comme 4 dell'articolo 4, il secondo periodo che inizia con le perole "Per fevorire" e che termina con "..l.r. 18.12.96, n. 27.º è soppresso.